

## Omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime: importanti precisazioni della Cassazione

Con sentenza n. **1791/2019**, la **Corte di Cassazione penale** ha chiarito che la sanzione amministrativa accessoria ad una sentenza di condanna o patteggiamento, per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime, successivi al 26 marzo 2016, è solo e sempre la revoca della patente di guida, disposta dal giudice penale.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte fornisce una necessaria precisazione all'incertezza desumibile dall'art. 222 comma 2 del codice della strada (Cds), così come riformato dalla L. 41/2016, escludendo la discrezionalità del giudice penale che emette la sentenza, nella scelta tra la revoca o la sospensione della patente, scelta che opera anche in caso di sospensione condizionale della pena e non può subire riduzioni in caso di patteggiamento.

Spetta poi al Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto condannato con sentenza irrevocabile, definire, con ordinanza impugnabile entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace, la durata dell'inibizione nell'ambito dei parametri edittali di cui all'art. 222 Cds, che non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 30 anni.

Diversamente, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. commessi prima del 26 marzo 2016, la sanzione accessoria rimane quella della sospensione della patente fino a 4 anni, diminuibile fino ad un terzo in caso di patteggiamento.

Con la successiva sentenza n. **2618/2019**, la **Suprema Corte penale** ha inoltre precisato la differenza, in termini di prescrizione, tra le sanzioni accessorie comminate per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime, rispetto quelle previste per le altre violazioni amministrative del codice della strada (come ad esempio un eccesso di velocità). Nel primo caso, la prescrizione della sanzione accessoria è pari a quella del reato ed è soggetta ai medesimi periodi di sospensione ed interruzione. Nel secondo caso, la prescrizione è pari a 5 anni dalla data dell'infrazione.

Di fatto, quindi, nel caso di omicidio stradale, ad esempio, per il quale la prescrizione è di 20 anni e la revoca della patente può raggiungere i 30 anni, la condanna all'inibizione della patente per un siffatto periodo è inevitabile. Tuttavia, poiché la sentenza di condanna in primo grado può giungere anche dopo molti anni dalla commissione del fatto, nel frattempo l'imputato potrà continuare a guidare senza problemi.

Confermata pertanto l'autorità del solo giudice penale nel disporre la revoca e quella dell'autorità amministrativa nel comminare la durata dell'inibizione ad una nuova patente, ancora una volta, tuttavia, le sanzioni sono sottoposte all'"alea" derivante dalle prescrizioni: considerata tuttavia l'attenzione normativa e giurisprudenziale per la materia, si consiglia di non farvi affidamento!

*di Laura Basso*

Milano, 4 marzo 2019

Per approfondimenti: [www.dusilaw.eu](http://www.dusilaw.eu), [l.basso@dusilaw.eu](mailto:l.basso@dusilaw.eu)